

# Disciplina dei criteri comunali in materia di pubblici esercizi

## Art. 1

### Finalità del regolamento

Il presente regolamento determina i criteri e le condizioni per l'espletamento delle funzioni nel settore dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## Art 2

### Riferimenti normativi

- Legge Regionale 24.12.2003, n. 30 avente ad oggetto: “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 7/20117 del 23.12.2004 avente ad oggetto: “«Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 30 del 24.12.2003. Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali» rettificata dalla d.g.r. n. 20374 del 27 gennaio 2005 «Rettifica della d.g.r. n. 7/20117 “Disciplina dei corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003”». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/17516 del 17.05.2004 avente ad oggetto: “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 7/20955 del 16.02.2005 avente ad oggetto. “Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla d.g.r. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003» Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali.”;
- Circolare Regione Lombardia 30 luglio 2004 n. 31 avente ad oggetto. “Chiarimenti operativi sull'applicazione della Legge Regionale n. 30 del 2003, sugli indirizzi generali e sui corsi abilitanti per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con D.G.R. n. 7/17516 del 17.05.2004 e D.G.R. 7/18139 del 09.07.2004”;
- Circolare Regione Lombardia 04.04.2005 n. 17 avente ad oggetto : “Modalità applicative della L.R. n. 30 del 24.12.2003 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»”;
- Legge Regionale 04.08.2003, n. 12 avente ad oggetto: “Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica”;
- Circolare Regione Lombardia 17 novembre 2003 n. 33 avente ad oggetto: “Indicazioni sull'applicazione della legge regionale 04 agosto 2003 n. 12 «Norme relative a certificazione in materia di igiene e sanità pubblica»”;
- D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 avente ad oggetto: “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”;
- D.L. 04.07.2006, n. 223 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 04.08.2006, n. 248;
- Legge Regionale 02.02.2007, n. 1 avente ad oggetto: “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”;
- Legge Regionale 02.04.2007, n. 8 avente ad oggetto. “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio – sanitarie. collegato”.

## Art. 3

### Durata di validità dei criteri

I presenti criteri hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione. Essi possono essere modificati in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

#### Art. 4

##### Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano, in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato o in aree aperte al pubblico.

Tale attività comprende:

- ❖ l'apertura in sede fissa;
- ❖ il trasferimento di sede;
- ❖ il subingresso nella titolarità dell'azienda;
- ❖ l'ampliamento

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

I presenti criteri si applicano, altresì, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- ❖ mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- ❖ su aree pubbliche, ai sensi della L.R. 21.03.2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programma del commercio al dettaglio su aree pubbliche»" limitatamente ai requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30.

#### Art. 5

##### Definizioni

Ai fini delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande si intende:

1. per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata;
2. per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
3. per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
4. per attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui al punto 1, ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenuti idonei dalle leggi sanitarie vigenti;
5. per somministrazione nel domicilio del consumatore: l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitati (catering etc);
6. per domicilio del consumatore: non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
7. per superficie di somministrazione: l'area privata coperta, scoperta o fisicamente separata da altri locali da strutture in muratura o con pareti attrezzate che raggiungono il soffitto, in cui possono permanentemente accedere i clienti per il consumo, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine ed attrezzature varie finalizzati all'attività. Non costituisce superficie di somministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli spazi destinati a magazzini, depositi, cantine, locali per la lavorazione e la preparazione degli alimenti, gli uffici e i servizi igienici;
8. per sorvegliabilità esterna: le porte e gli altri ingressi del locale e delle aree adibite, anche temporaneamente, alla somministrazione di alimenti e bevande, che devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
9. per sorvegliabilità interna: le suddivisioni interne del locale, esclusi i servizi igienici e i vani chiusi al pubblico che non possono essere chiusi da porte o pareti munite di serrature o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso. Eventuali vani interni chiusi al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta di autorizzazione e non può essere impedito l'accesso all'autorità di pubblica sicurezza. L'identificabilità degli accessi, dei vani interni chiusi al pubblico e delle vie di uscita deve essere assicurata con targhe e/o indicazioni luminose;

10. per superficie di intrattenimento: l'area all'interno di discoteche, sale da ballo e locali notturni qualora sia prevalente a quella di somministrazione pure svolta negli stessi locali.  
L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e allorché la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.  
L'attività di intrattenimento e quella di somministrazione devono essere svolte insieme, ma non necessariamente contemporaneamente;
11. per stagionalità: l'attività di somministrazione svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare

#### Art. 6

##### Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ai soli fini del monitoraggio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono classificati come di seguito (Punto 6 Allegato A della DGR 17.05.2004, n. 7/17516):

- a. Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b. esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c. tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d. pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e. bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio o il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f. bar/caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini;
- g. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar/caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h. Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da tè e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i. disco/bar, piano bar, american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi che ne caratterizzano l'attività;
- j. discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k. stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione. Esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Il titolare dell'attività deve comunicare al comune, prima dell'inizio, del subingresso o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le varie denominazioni assunte. In nessun caso la comunicazione di variazione per aggiunta di nuove denominazioni potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla Legge Regionale 24.12.2003 n. 30.

#### Art. 7

##### Suddivisione del territorio in zone e limiti dimensionali

Il territorio del Comune di Livigno è suddiviso in quattro zone:

**Zona 1:** Zona a Traffico Limitato – individuata come da planimetria allegata al presente regolamento – e frazione di Trepalle.

**Zona 2:** Livigno. Questa zona comprende tutti i fabbricati che si trovano a fondovalle (nell'abitato di Livigno – esclusi quelli che si trovano all'interno della Zona a Traffico Limitato);

**Zona 3:** “Tee” (Rifugi) a mezza costa e/o esistenti sulla pista da fondo. Per Tee si intendono quei fabbricati caratteristici, già esistenti, ed ubicati lungo i seguenti itinerari panoramici:

- 1° itinerario: Ponte Lungo / Stebline
- 2° itinerario: Tee Pel / Rin da la Roina (versante ovest)
- 3° itinerario: Tee Pel / Tee Feloi (versante ovest)
- 4° itinerario: Zona Federia (Comp. Plazec / Paluaccia / Plan di Mort)
- 5° itinerario: Tee Clus / Case Popolari Teola
- 6° itinerario: Tea Fontanella / Tea Brun
- 7° itinerario: Vallaccia
- 8° itinerario: Tea Pila
- 9° itinerario: Passo Eira / Crapene.

**Zona 4:** aree sciabili a servizio degli impianti di risalita.

In nessuna Zona territoriale è ammessa la realizzazione di strutture commerciali unitarie con una superficie di somministrazione maggiore di 390 mq. o l'ampliamento di quelle esistenti oltre i 390 mq di superficie di somministrazione.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nuove o a seguito di ampliamento, con una superficie di somministrazione superiore a 150 mq non possono essere realizzate nelle aree comprese nell'abitato della zona a traffico limitato e nella frazione di Trepalle (Zona 1).

Le attività di somministrazione alimenti e bevande nuove o a seguito di ampliamento, nel rispetto del limite massimo di 390 mq di superficie di somministrazione, possono essere realizzate nella sola frazione di Livigno (Zona 2), con esclusione della zona a traffico limitato.

Le attività presenti nella Zona 1, 2, 3 e/o 4 non possono essere trasferite in Zone diverse da quelle di origine. Nelle Zone 3 e 4 possono essere rilasciate autorizzazioni esclusivamente stagionali che non possono essere trasformate in annuali. Nella zona 4 (aree a servizio degli impianti di risalita) è consentita l'apertura di pubblici esercizi nei locali realizzati al servizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa tecnica del Piano Regolatore Generale (art. 3.8/1 SP), anche per quanto attiene alla superficie di somministrazione.

Le attività presenti nella Zona 1, 2, 3 e/o 4 non possono essere trasferite in zone diverse di quelle di origine.

## Art. 8

### Requisiti morali e professionali

#### Requisiti morali:

- a) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano attenuato la riabilitazione – con sentenza passata in giudicato, coloro i quali:
- b) sono stati dichiarati falliti;
- c) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- d) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- e) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- g) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- h) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del DPR 03.06.1998, n. 252;
- i) nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

#### Requisiti professionali:

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato, o in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante o a loro delegati, dei requisiti morali di cui al precedente articolo e di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30.

Se il richiedente non è in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, è necessario nominare un delegato. In questo caso:

1. La delega al soggetto preposto dovrà essere presentata contemporaneamente alla richiesta di rilascio di autorizzazione, o, comunque, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio commercio.
2. il titolare di ditta individuale, o il legale rappresentante in caso di società, all'atto della presentazione della richiesta per l'ottenimento di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, deve possedere i requisiti morali di cui al presente articolo, mentre il delegato/preposto deve possedere sia i requisiti morali che i requisiti professionali.

Una ditta individuale o una società possono nominare più delegati purchè ciascuno di essi sia riferito ad un'attività per la somministrazione alimenti e bevande diversa.

#### Art. 9

##### Limiti di distanza tra attività di somministrazione

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

#### Art. 10

##### Limitazione all'esercizio dell'attività

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il sindaco, con propria ordinanza, sentito il parere della commissione consultiva, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

#### Art. 11

##### Caratteristiche dei locali

L'attività di somministrazione alimenti e bevande, in qualsiasi forma prevista dal presente regolamento essa ricada, deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme igienico/sanitarie.

I locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande devono:

1. possedere servizi igienici ad uso esclusivo del pubblico esercizio;
2. possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 17.12.1992, n. 564. Tali requisiti dovranno essere accertati – da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale Sezione Edilizia Privata - già in fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire o di DIA. La sorvegliabilità potrà essere, inoltre, accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente purchè, all'atto della richiesta di autorizzazione, il richiedente autocertifichi il rispetto dei requisiti di cui trattasi.

3. avere destinazione d'uso commerciale.

#### Art. 12

##### Esercizi per la somministrazione annessi agli alberghi

Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, inserita all'interno di una struttura ricettiva è subordinata alla disponibilità di idonei locali (sala/e per il pubblico, bagni) completamente indipendenti dai locali destinati agli ospiti dell'albergo. Tali locali devono possedere entrate e uscite separate dall'attività ricettiva, gli ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altri luoghi pubblici e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private o alla struttura ricettiva. Devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita e possedere destinazione d'uso commerciale.

#### Art. 13

##### Impatto acustico, ambientale e tutela della salute

Impatto acustico: le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/2001. In particolare si rende obbligatoria, per il rilascio dell'autorizzazione, la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R. n. 7/8313 del 08.03.2002. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico dovranno adeguare le superfici aperte al pubblico in applicazione della Legge n. 447/95 e del DPCM 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Tutela della salute: le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della Legge 16.01.2003, n. 3, modificata dall'art. 7 della Legge 21.10.2003, n. 306 e al DPCM 23.12.2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

I locali per fumatori devono rispettare le norme previste dalla richiamata normativa.

#### Art. 14

##### Termini conclusione procedimento

Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente a Comune di Livigno – Ufficio Commercio – Plaza dal Comun n. 93 – utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio anche attraverso il sito internet.

Tutti i termini per la conclusione del procedimento, o parte di esso, indicati nel presente regolamento decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento (attestata dal protocollo dell'ente) della domanda e/o della comunicazione da parte dell'ufficio commercio.

#### Art. 15

##### Richiesta di autorizzazione nuova apertura e/o trasferimento

L'apertura, in forma annuale o stagionale, e il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

La richiesta di nuova apertura o di trasferimento deve contenere i seguenti elementi:

- ❖ i propri dati anagrafici;
- ❖ dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30;
- ❖ ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- ❖ superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nelle quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizio devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività. Tali attività devono essere tra loro delimitate, anche solo con semplici scaffalature e simili, e facilmente distinguibili.

La richiesta deve essere datata e sottoscritta dall'interessato.

Alla richiesta di apertura o trasferimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. idonea documentazione a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività (atto disponibilità locali regolarmente registrato);
2. planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta e datata da tecnico abilitato. Dalle planimetrie dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del DM 17.12.1993, n. 564,
3. copia certificato di agibilità ad uso commerciale o indicazione dei suoi estremi o dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 02.02.2007, n. 1;
4. copia certificato prevenzione incendi o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16.02.1982 se occorre il caso;
5. Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (Mod A.) ai sensi della Legge Regionale 02.04.2007, n. 8 artt. 3 e 5;
6. Documentazione di previsione impatto acustico di cui all'art. 13 del presente regolamento;
7. Fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni qualora le stesse non vengano sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Nel caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di un valido permesso di soggiorno.

La documentazione di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. può essere presentata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma, in ogni caso, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa salvo proroga in caso di comprovata necessità.

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia urbanistico/edilizia e igienico/sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali o degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio con attività sospesa che richieda il trasferimento di sede, anche a seguito di subingresso per atto tra vivi o mortis causa, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione. Qualora tale periodo sia insufficiente, potrà richiedere – motivandolo adeguatamente – un ulteriore periodo di sospensione. Scaduto tale termine senza avere attivato l'esercizio nella nuova sede, l'autorizzazione decade e verrà revocata dall'ufficio commercio.

#### Art. 16

##### Procedimento di verifica delle richieste e rilascio delle autorizzazioni

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato dall'apposizione del numero di protocollo da parte dell'ufficio comunale competente.

A seguito presentazione richiesta di autorizzazione, l'ufficio commercio procede al rilascio di una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- ❖ ufficio comunale competente;
- ❖ oggetto del procedimento promosso;
- ❖ persona responsabile del procedimento;
- ❖ ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
- ❖ la data entro la quale deve concludersi il procedimento.

L'ufficio commercio procede alla verifica della completezza e regolarità di quanto presentato e della correttezza formale, e cioè della presenza, correttezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni, allegati richiesti.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla presentazione della comunicazione al protocollo dell'Ente. (L'accoglimento o il rigetto sarà comunicato entro il 46° giorno contando quello di ricevimento).

Ove la richiesta risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati.

Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o completa, l'ufficio ne dà notizia al richiedente, indicando le cause di irregolarità e/o incompletezza e assegnando un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento (45 giorni) rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dopo il trascorrere dei 30 giorni.

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

- ❖ alla disponibilità, da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- ❖ alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (Mod. A) ai sensi della Legge Regionale 02.04.2007, n. 8 artt. 3 e 5) e di quello di prevenzione incendi.

Prima del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con DM 17.12.1992, n. 564, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

#### Art. 17

##### Diniego dell'autorizzazione

Il diniego del rilascio dell'autorizzazione è comunicato all'interessato nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

Con la comunicazione di diniego la pratica viene archiviata. L'eventuale silenzio da parte dell'Amministrazione in relazione a richieste di autorizzazioni deve intendersi come diniego del rilascio della medesima, con conseguente archiviazione della pratica.

#### Art. 18

##### Ampliamento

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'ufficio commercio.

Nel caso in cui l'ampliamento dell'attività di somministrazione avvenga attraverso l'installazione, su suolo pubblico o privato, di gazebo, tende o terrazze, l'interessato, oltre al rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento e alla presentazione della comunicazione di cui al primo comma, dovrà attenersi a quanto previsto con deliberazione di consiglio comunale n. 98 del 29.11.1999.

Le superfici all'aperto, direttamente connesse ai locali autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, che non presentino strutture fissate al suolo, ma una semplice disposizione di sedie e/o tavoli, e che abbiano una destinazione d'uso compatibile con l'attività da svolgersi, sono soggette a comunicazione di ampliamento all'Ufficio Commercio e tali superfici possono essere adibite alla somministrazione decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

La comunicazione di ampliamento, per tutte le fattispecie contemplate nel presente regolamento, deve contenere i seguenti elementi:

- i propri dati anagrafici;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30;
- ubicazione dell'esercizio;
- superficie di somministrazione;
- estremi del certificato di agibilità ad uso commerciale comprendente anche la parte oggetto di ampliamento o dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 02.02.2007, n. 1. [tale documentazione non è dovuta nel caso l'ampliamento si riferisca a superfici esterne che non presentino alcuna struttura fissata al suolo];
- Dichiarazione del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico/sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

La comunicazione deve essere datata e sottoscritta dall'interessato.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni, qualora le stesse non vengano sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Nel caso di cittadini extracomunitari questi debbono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;



- Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione, con la rappresentazione grafica della parte precedentemente autorizzata e dell'ampliamento per il quale si presenta la comunicazione;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità anche della parte oggetto di ampliamento;
- documentazione impatto acustico così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
- Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (Mod A.) ai sensi della Legge Regionale 02.04.2007, n. 8 artt. 3 e 5).

A seguito presentazione comunicazione di ampliamento l'ufficio commercio procede al rilascio di una ricevuta riportante le seguenti indicazioni:

- ufficio comunale competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- persona responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento.

L'ufficio commercio procede alla verifica della regolarità di quanto presentato e della correttezza formale e cioè della presenza, correttezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati dichiarazioni, allegati richiesti. Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o completa, l'ufficio ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza e assegnando un termine entro il quale l'interessato dovrà provvedere. In questo caso il termine di conclusione del procedimento (30 giorni) decorre dal ricevimento delle integrazioni. La mancata integrazione entro il termine stabilito dall'ufficio comporta l'automatica decadenza della comunicazione e l'archiviazione della pratica.

Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di ampliamento.

#### Art. 19

##### Subingresso

Il subingresso nell'azienda commerciale può essere:

- ❖ in proprietà quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario;
- ❖ in gestione quando avviene la cessione in affitto, in comodato etc dell'azienda da parte del proprietario.

Il subingresso può avvenire:

- ❖ per atto tra vivi, se l'azienda è oggetto di contratto di cessione tra il proprietario e un avente causa. Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver chiesto al comune competente per territorio la reintestazione dell'autorizzazione e purchè sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.
- ❖ per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa – anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 30/2003 – per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 30/2003 e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

La comunicazione deve essere datata e sottoscritta dall'interessato.

Il subentrante, all'atto della presentazione della comunicazione di subingresso deve allegare la seguente documentazione:

- ❖ Atto comprovante la disponibilità dei locali regolarmente registrato;
- ❖ Atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività regolarmente registrato;

- ❖ Dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003;
- ❖ Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (Mod. B) ai sensi della Legge Regionale 02.04.2007, n. 8 artt. 3 e 5;
- ❖ Dichiarazione impatto acustico così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
- ❖ Dichiarazione che non sono intervenute modifiche alla superficie adibita alla somministrazione al pubblico;
- ❖ Eventuale modifica di orario, giorno di chiusura e insegna;
- ❖ Dichiarazione rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Dm 17.12.1992, n. 564;
- ❖ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni, qualora le stesse non vengano sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Nel caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

Nel caso in cui, invece, fossero intercorse modifiche va presentata la seguente documentazione aggiuntiva:

- ❖ planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
- ❖ estremo certificato agibilità ad uso commerciale ricomprensivo delle modifiche effettuate o copia dichiarazione agibilità di edifici destinati ad attività economiche ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 02.02.2007, n. 1.

A seguito presentazione comunicazione di subingresso l'ufficio commercio procede al rilascio di una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- ❖ ufficio comunale competente;
- ❖ oggetto del procedimento promosso;
- ❖ persona responsabile del procedimento;
- ❖ ufficio nel quale si può prendere visione degli atti;
- ❖ la data entro la quale deve concludersi il procedimento.

L'ufficio commercio procede alla verifica della regolarità di quanto presentato e della correttezza formale e cioè della presenza, correttezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati dichiarazioni, allegati richiesti. Ove la comunicazione risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati ed entro 45 giorni dalla presentazione della comunicazione l'ufficio provvederà al rilascio dell'autorizzazione per subingresso.

Nel caso in cui la comunicazione non sia regolare o completa, l'ufficio ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione indicando le cause di irregolarità e di incompletezza e assegnando un termine entro il quale l'interessato dovrà provvedere.

In questo caso il termine di conclusione del procedimento (45 giorni) decorre dal ricevimento delle integrazioni. Nel caso in cui, entro il termine prefissato, l'interessato non faccia pervenire le integrazioni richieste, l'attività verrà sospesa fino alla presentazione delle integrazioni richieste, configurandosi in caso contrario, esercizio di attività abusiva e come tale sanzionabile.

Il subentrante può iniziare l'attività non appena ne dà comunicazione al Comune. Il termine di due anni per iniziare l'attività decorre dalla data di comunicazione al comune dell'avvenuto subingresso.

#### Art. 20

##### Cessazione di attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa l'attività deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione originale.

#### Art. 21

##### Revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande sono revocate:

- ❖ quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- ❖ quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 30/2003 (requisiti morali);

- ❖ quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- ❖ quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- ❖ quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- ❖ quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dall'art. 15 della Legge Regionale n. 30/2003.

Per casi di comprovata necessità per richiesta proroga si intendono le seguenti fattispecie:

- ❖ inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o di calamità naturali;
- ❖ inagibilità dei locali ai fini igienico/sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esecutore;
- ❖ ritardo nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- ❖ il ritardo nel rilascio delle richieste di autorizzazioni igienico/sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;
- ❖ l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziata in base ad idoneo titolo abilitativo. La valutazione dell'incolpevole ritardo sarà effettuata dal Comune in base ad elementi oggettivi forniti dal soggetto titolare dell'autorizzazione.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico/sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

## Art. 22

### Attività temporanee e stagionali

#### Attività temporanee:

In occasione di riunioni straordinarie di persone è possibile presentare, all'Ufficio Commercio, Dichiarazione Inizio Attività per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da chi sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003. La Dia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione accompagnata dalla Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (Mod A.) ai sensi della Legge Regionale 02.04.2007, n. 8 artt. 3 e 5;

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della DIA. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'ufficio commercio.

Tali DIA sono valide soltanto per i giorni di svolgimento delle manifestazioni e in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

#### Attività stagionali:

##### Zona 3:

*Tee (Rifugi) a mezza costa e/o esistenti sulla pista da fondo.*

#### Svolgimento attività:

In questa zona possono essere rilasciate autorizzazioni esclusivamente stagionali che non possono essere trasferite in altre Zone del territorio comunale.

#### Caratteristiche dei locali:

Oltre alle caratteristiche e alla documentazione prevista per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui ai precedenti articoli, lo svolgimento dell'attività nella Zona 3 è soggetta i seguenti ulteriori obblighi:

- ❖ ogni edificio da adibire ad attività per la somministrazione deve assicurare la disponibilità di servizi igienici aperti al pubblico indipendentemente dall'utilizzo del punto di sosta e di ristoro, per tutto il

periodo di apertura stagionale, comprese le giornate di riposo, con onere a totale carico del titolare dell'attività;

- ❖ tutti i locali adibiti ad attività di somministrazione devono avere destinazione d'uso commerciale;
- ❖ il trasporto di alimenti e di approvvigionamenti, così come l'eventuale trasporto in quota di clienti, può avvenire solo con modalità e tempi concordati, secondo le necessità, con l'amministrazione comunale.

#### Zona 4:

##### Aree sciabili a servizi degli impianti di risalita.

In questa zona sono da rilasciare esclusivamente autorizzazioni stagionali che non possono essere trasferite in zone diverse perché si riferiscono ad esercizi strettamente caratterizzati dalla loro ubicazione.

#### Art. 23

##### Modifiche societarie nell'ambito dell'attività di somministrazione

La modifica del delegato o preposto per l'attività di somministrazione è soggetta a comunicazione al comune da parte del titolare dell'autorizzazione con accettazione sottoscritta dal nuovo preposto e delegato.

Le modifiche societarie che non comportino variazioni di codice fiscale/partita IVA e che quindi non necessitino il rilascio di nuova autorizzazione, sono soggette a comunicazione al comune da presentarsi – da parte del legale rappresentante – entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

#### Art. 24

##### Somministrazione e vendita di prodotti dolciari nei Pubblici Esercizi

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Nei prodotti finalizzati alla vendita per asporto rientrano anche i prodotti dolciari preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing gum e pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati

#### Art. 25

##### Consumo sul posto

Nel rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie, ai titolari di impianti di panificazione, di cui all'art. 4 della Legge 04.08.2006, n. 248 (cd Decreto Bersani) è consentito il consumo immediato – solo all'interno degli stessi locali di produzione – dei prodotti di propria produzione, semprechè:

- non venga effettuato il servizio assistito al tavolo;
- non siano predisposte liste di menù dei prodotti offerti.

È possibile l'utilizzo dei locali e degli arredi, dei piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Dall'applicazione del presente articolo sono escluse quelle attività, per lo più artigianali, di produzione di pizza al taglio, di gelateria, pasticceria e simili, già oggetto di apposita disciplina.

#### Art. 26

##### Attività complementari

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi o impianti in genere per la diffusione sonora e d'immagine, nonché allo svolgimento di giochi leciti (biliardo, calcetto, tornei di scacchi, carte etc).

L'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisori, radio, stereo, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, e a condizione che tali forme di intrattenimento siano esercitate in modo secondario e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'allestimento e la predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto d'ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità all'evento o al trattenimento medesimo è soggetta alla presentazione, da parte dell'interessato e almeno trenta giorni prima dell'effettuazione del trattenimento all'Ufficio Commercio, di una Denuncia Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241, contenente le seguenti informazioni:

- 🇪🇺 tipo di attività musicale e/o di svago che intende effettuare;

- ✚ periodo e/o giorni di svolgimento;
- ✚ indicazione della capienza massima dell'esercizio di somministrazione;
- ✚ dichiarazione che:
  - il piccolo trattenimento non comporta il pagamento di alcun biglietto d'ingresso, e non sarà apportata alcuna maggiorazione ai prezzi delle consumazioni, sarà controllata la perfetta efficienza delle uscite e delle vie di esodo, saranno controllati gli impianti di illuminazione e di emergenza.
  - che verranno effettuati con strumentazione elettrica ed elettronica alimentata con apposito impianto elettrico conforme alle norme CEI, risultante da apposita dichiarazione di legge in modo da non costituire pericolo per gli avventori e i musicisti.
  - che si svolgeranno nell'ambito del normale orario di apertura dell'esercizio, nello stesso locale ove la clientela accede per il consumo e non in sale appositamente attrezzate.
  - che avranno luogo in assenza di allestimenti scenici, o comunque con allestimenti tali da non comportare una trasformazione del locale.

Nel caso in cui, invece, si voglia effettuare forme di intrattenimento e/o svago (piano bar, karaoke etc) con carattere di prevalenza sull'attività di somministrazione e/o con sale appositamente attrezzate, spazi dedicati al ballo, aumento delle consumazioni e/o pagamento di un biglietto d'ingresso, con o senza la presenza di un animatore e/o cantante, è necessario munirsi di autorizzazione per pubblico spettacolo di cui all'art. 68 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 previo parere della Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico spettacolo.

La semplice musica di accompagnamento non si configura quale attività complementare e quindi non soggetta a preventiva comunicazione.

#### Art. 27

##### Orari

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di intrattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza da adottarsi da parte del sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi.

Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione comunale consultiva, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Il Sindaco, per esigenze di pubblico interesse, potrà decidere di predisporre orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione differenziati all'interno del territorio comunale.

Per le attività con prevalente apertura serale o abbinata ad attività di intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, possono essere previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco.

#### Art. 28

##### Obbligo degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ufficio Commercio l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedio.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di nuova apertura che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

#### Art. 29

##### Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Non sono soggetti all'osservanza di quanto stabilito in materia di orari le attività di somministrazione alimenti e bevande delle attività ricettive per la somministrazione ai soli alloggiati.

#### Art. 30

##### Distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Se l'apparecchio automatico è inserito all'interno di un locale non adibito esclusivamente a tale attività o installato su superfici aperte al pubblico, tale attività soggiace ai dettami di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 : "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

#### Art. 31

##### Attività da svolgersi presso il domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico

Le attività da svolgersi presso il domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico (catering) sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio il richiedente ha la residenza o, in caso di società, la sede legale oppure ove sia ubicato il locale non aperto al pubblico.

Tale autorizzazione è rilasciata a chi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

#### Art. 32

##### Pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nella vetrina, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Per i prodotti destinati alla somministrazione l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente, cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve, inoltre, indicare l'eventuale componente del servizio. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelti dall'esercizio devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

#### Art. 33

##### Esposizioni

I titolari di pubblici esercizi devono tenere esposti all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione o la copia della Denuncia Inizio Attività munita della prova dell'avvenuta presentazione al protocollo dell'Ente, la tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande, la tabella dei prezzi praticati, la tabella dei giochi proibiti, il cartello indicante gli orari prescelti.

I titolari di pubblici esercizi devono esporre all'esterno del locale i menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui all'art. 6, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento) e il cartello indicante gli orari prescelti.

#### Art. 34

##### Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, nonché alle norme statali e regionali ad esso collegate, è demandata al Comando Polizia Locale.

#### Art. 35

##### Sanzioni

A tutte le infrazioni al presente regolamento si applica quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30.

#### Art. 36

##### Disposizioni particolari

Il presente regolamento non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- ❖ ai sensi della disciplina di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003;
- ❖ ai sensi della disciplina di cui alla Legge 05.12.1985, n. 730 e dalla Legge Regionale 31.01.1992, n. 3 limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti. Nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge Regionale n. 30/2003;
- ❖ dai circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al DPR 04 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

#### Art. 37

##### Norme finali e transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.

Tutti i termini fissati nel presente regolamento devono intendersi sostitutivi dei termini fissati dalla deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 14.11.1997 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione regolamento in materia di termine, di responsabilità del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il presente regolamento, adottato con deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

# Sommaro

<i>Art. 1</i>	<i>1</i>
<b>Finalità del regolamento</b>	<b>1</b>
<i>Art. 2</i>	<i>1</i>
<b>Riferimenti normativi</b>	<b>1</b>
<i>Art. 3</i>	<i>1</i>
<b>Durata di validità dei criteri</b>	<b>1</b>
<i>Art. 4</i>	<i>2</i>
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>2</b>
<i>Art. 5</i>	<i>2</i>
<b>Definizioni</b>	<b>2</b>
<i>Art. 6</i>	<i>3</i>
<b>Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<b>3</b>
<i>Art. 7</i>	<i>3</i>
<b>Suddivisione del territorio in zone e limiti dimensionali</b>	<b>3</b>
<i>Art. 8</i>	<i>4</i>
<b>Requisiti morali e professionali</b>	<b>4</b>
<i>Art. 9</i>	<i>5</i>
<b>Limiti di distanza tra attività di somministrazione</b>	<b>5</b>
<i>Art. 10</i>	<i>5</i>
<b>Limitazione all'esercizio dell'attività</b>	<b>5</b>
<i>Art. 11</i>	<i>5</i>
<b>Caratteristiche dei locali</b>	<b>5</b>
<i>Art. 12</i>	<i>6</i>
<b>Esercizi per la somministrazione annessi agli alberghi</b>	<b>6</b>
<i>Art. 13</i>	<i>6</i>
<b>Impatto acustico, ambientale e tutela della salute</b>	<b>6</b>
<i>Art. 14</i>	<i>6</i>
<b>Termini conclusione procedimento</b>	<b>6</b>
<i>Art. 15</i>	<i>6</i>
<b>Richiesta di autorizzazione nuova apertura e/o trasferimento</b>	<b>6</b>
<i>Art. 16</i>	<i>7</i>
<b>Procedimento di verifica delle richieste e rilascio delle autorizzazioni</b>	<b>7</b>
<i>Art. 17</i>	<i>8</i>
<b>Diniego dell'autorizzazione</b>	<b>8</b>



<i>Art. 18</i>	8
<b>Ampliamento</b>	8
<i>Art. 19</i>	9
<b>Subingresso</b>	9
<i>Art. 20</i>	10
<b>Cessazione di attività</b>	10
<i>Art. 21</i>	10
<b>Revoca dell'autorizzazione</b>	10
<i>Art. 22</i>	11
<b>Attività temporanee e stagionali</b>	11
<i>Art. 23</i>	12
<b>Modifiche societarie nell'ambito dell'attività di somministrazione</b>	12
<i>Art. 24</i>	12
<b>Somministrazione e vendita di prodotti dolciari nei Pubblici Esercizi</b>	12
<i>Art. 25</i>	12
<b>Consumo sul posto</b>	12
<i>Art. 26</i>	12
<b>Attività complementari</b>	12
<i>Art. 27</i>	13
<b>Orari</b>	13
<i>Art. 28</i>	13
<b>Obbligo degli esercenti sugli orari</b>	13
<i>Art. 29</i>	13
<b>Orari degli esercizi a carattere misto</b>	13
<i>Art. 30</i>	14
<b>Distributori automatici</b>	14
<i>Art. 31</i>	14
<b>Attività da svolgersi presso il domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico</b>	14
<i>Art. 32</i>	14
<b>Pubblicità dei prezzi</b>	14
<i>Art. 33</i>	14
<b>Esposizioni</b>	14
<i>Art. 34</i>	14
<b>Vigilanza</b>	14
<i>Art. 35</i>	15
<b>Sanzioni</b>	15
<i>Art. 36</i>	15

<b>Disposizioni particolari</b>	<b>15</b>
<i>Art. 37</i>	<i>15</i>
<b>Norme finali e transitorie</b>	<b>15</b>